



Prot. n. 35440/2014

Pesaro, li 03/06/2014

001-18

F. 3/2014

NOTA DI INDIRIZZO N. 1

Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”: Indicazioni operative per l’attuazione delle misure e l’organizzazione dei processi e degli uffici.

(Applicazione riduzione dei contratti stipulati prima del D.L. 24/4/2014 e verifica di quelli stipulati successivamente)

Si riporta in calce il testo dell’art. 8, commi 8 e 9:

8. *Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l’obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi 4 e 7, sono:*

- a) *autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità di recesso verso l’amministrazione. Il recesso è comunicato all’Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell’espletamento delle procedure per i nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare*



comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale dei contratti pubblici;

b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi di beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) sono nulli e rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

Ai fini applicativi della norma in esame, si ritiene utile dare alcune indicazioni attuative:

- Il D.L. 66/14 è entrato in vigore il 24/4/2014 e di conseguenza è immediato l'intervento che i dirigenti dovranno operare per ridurre gli importi dei contratti in essere. Intervenire tardivamente significa ostacolare la riduzione del 5% con possibili conseguenze di cui all'art. 8, comma 9 del D.L. 66/14.
- Possono verificarsi tre ipotesi diverse, tutte accettabili in relazione alle finalità della norma in esame:
 - 1) il fornitore di servizi o beni può accettare uno "sconto" sul prezzo, ferma restante la prestazione;



- 2) il fornitore può accettare una riduzione del prezzo e ridurre proporzionalmente la fornitura, se l'ufficio procedente ritiene che questo non incida significativamente sulla funzionalità ed efficacia della prestazione;
 - 3) il fornitore, sulla base della riduzione del prezzo, concorda con l'Amministrazione una diversa MODALITA' di prestazione del servizio, es. accorpamento di interventi in un'unica soluzione, razionalizzazione del servizio.
- Modalità di acquisizione della rinegoziazione. Non si ritiene sia necessario stipulare nuovi contratti in forma pubblica nelle ipotesi considerate, salvo l'ipotesi al punto 3), nel caso il contenuto del contratto subisca uno stravolgimento tale da prevedere una novazione totale dello stesso (codice civile 1230 e seg. cc)
 - Risoluzione del contratto. Si sottolinea l'importanza rispetto ai termini previsti dalla norma ed in particolare il rispetto della facoltà di recesso del fornitore di beni/servizi entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà, da parte dell'Ufficio, di operare la riduzione (tramite PEC o A/R.). In caso di recesso dovrà essere ovviamente pagata la prestazione fino alla data effettiva di risoluzione del contratto e comunque per i successivi 30 giorni (30 + 30 max). Non si ritiene possa essere pagato un corrispettivo che ecceda tale periodo.
 - I contratti stipulati successivamente al 24/4/2014 occorre dimostrare che non siano superiori a quelli corrispondenti alle "riduzioni di cui alla lettera a)", cosa di non agevole dimostrazione a meno che, come prosegue la norma, non esistono prezzi di riferimento per le prestazioni quadro nelle convenzioni Consip. In questo caso quindi, qualora ciò non fosse possibile, si consiglia



prudentemente di richiedere uno sconto d'emblièe del 5% sul prezzo base. Si rammenta, come già spiegato dal Direttore Generale nell'incontro del 14/05/2014, di attivarsi velocemente nell'operare tali riduzioni, stante la risicata situazione di bilancio dovuta all'imprevedibile taglio sancito dal D.L. 66/14 medesimo.

Si riportano le seguenti considerazioni, espunte da commenti in merito:

Le misure di razionalizzazione, riguardano –in primo luogo- **gli acquisti di beni e servizi**. Il comma 4 dell'art. 8 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore della norma, le amministrazioni pubbliche riducono la spesa per acquisti di beni e servizi di un ammontare complessivo di 2.100 milioni per il 2014, ripartito sui vari settori e determinato in 360 milioni di euro per il comparto dei comuni. Il comma 7 dispone che *“la determinazione degli obiettivi di spesa per i comuni è effettuata con le modalità di cui all'art. 47”*. Ne consegue che il taglio sul FSC 2014 coincide con l'obiettivo del risparmio di spesa; il meccanismo, tuttavia, opera in senso inverso: la riduzione del FSC viene operata indipendentemente dalle riduzioni di spesa effettive; per cui se le riduzioni di spesa risulteranno inferiori a quelle preventivate, la maggiore spesa effettiva dovrà essere finanziata con risorse totalmente proprie da fiscalità generale, posto che la riduzione del FSC è operata a monte. Ne consegue, in ragione del precario equilibrio di parte corrente, la necessità di avviare con immediatezza una politica di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, applicando puntualmente tutte le misure introdotte dal decreto-legge n. 66/2014 e monitorando l'andamento degli impegni di parte corrente per acquisti di beni e forniture, individuando soluzioni organizzative che consentano di realizzare i risparmi preventivati dalla norma, in proporzione ai quali il Ministero opererà la riduzione sul FSC.



In particolare, in relazione al comma 8 dell'art. 8 del d.l. 66/2014, **ciascun responsabile di settore deve mettere in campo con immediatezza le seguenti misure:**

a) ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi. Pertanto, il responsabile del settore dovrà effettuare la ricognizione immediata di tutti i contratti attualmente efficaci ed attivi, e **comunicare per iscritto** ai contraenti la riduzione del corrispettivo; i contraenti hanno la facoltà di non accettare la rinegoziazione, esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione; tale eventuale recesso deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. In tal caso, l'amministrazione deve procedere alla stipula di un nuovo contratto e, nelle more, per assicurare la continuità delle forniture può accedere alle convenzioni-quadro Consip oppure effettuare un affidamento diretto *"nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici"*;

b) per tutti i nuovi contratti stipulati dal 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi gli importi non possono essere *"superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a)"* e, comunque, non possono essere *"superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488"*.

Pertanto, i nuovi contratti debbono avere come prezzo quello dei contratti in essere al 24.4.2014, ridotto del 5% anche ove esercitato il recesso, ovvero il prezzo di riferimento Consip ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999. Tale seconda parte della norma si presenta di difficile lettura, soprattutto in relazione agli acquisti di importo sottosoglia per i quali vige l'obbligo di acquistare tramite Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 del d.l. 95/2012.



In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che laddove il prodotto è presente sul Mepa, l'amministrazione potrà acquistarlo esclusivamente ad un prezzo inferiore del 5% a quello dei contratti in essere al 24 aprile 2014 e, comunque, non superiore al prezzo Consip eventualmente esistente.

Si tenga presente che il comma 9 dell'art. 8 cit. sanziona con **la nullità** i contratti stipulati in violazione della lett. b), ed afferma che essi "*sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti*".

L'art. 14 del decreto detta ulteriori disposizioni di **contenimento della spesa per incarichi di consulenza, ricerca e studio**, da un lato, e per i **contratti di collaborazione** coordinata e continuativa, dall'altro.

Fermi restando gli altri vincoli normativi, procedurali e finanziari, la norma dispone:

a) che non possono conferirsi incarichi di consulenza, studio e ricerca se l'importo complessivo annuo per essi supera il 4,2% della spesa di personale che conferisce l'incarico, desunta dal conto annuale del 2012 (comma 1);

b) che non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa se l'importo complessivo annuo di tali contratti è superiore al 4,5% della spesa di personale, desunta dal conto annuale 2012 (comma 2).

La norma prevede l'obbligo di rinegoziazione di eventuali incarichi o contratti in corso, laddove i corrispettivi non consentano di rispettare i limiti fissati dalle nuove disposizioni.

L'art. 15 interviene ulteriormente a **comprimere la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi**. Il nuovo limite, modificando espressamente il comma 2 dell'art. 5 del d.l. 95/2012, è stabilito nel 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011; per il solo anno 2014 è consentita la deroga per effetto di contratti pluriennali già in corso.



Il decreto prevede, poi, ulteriori misure di razionalizzazione della spesa e degli apparati. Si segnalano, in particolare:

- l'art. 26 che, modificando l'art. 66 del codice dei contratti pubblici, abolisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di gara sui giornali, e stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale (è bene ricordare che in base all'art. 1 della L.r. 12/2011 il riferimento alla GURI contenuto nel codice dei contratti è da intendersi alla GURS);
- l'art.23 che detta misure per la liquidazione delle società pubbliche, per l'efficientamento della loro gestione e la cessione di rami d'azienda.

AVVERTENZA: Si sollecita, in particolare, la chiamata per la negoziazione, con relativa messa in mora, dei contratti di servizio di maggiore costo (calore, manutenzione, ambiente, ecc.).

Avv. Rita Benini
Segretario Generale